



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, in particolare l'art.1 in base al quale la realizzazione degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

**VISTA** la legge 27 ottobre 2003, n. 290, e, in particolare, l'articolo 1-quater, comma 2, con il quale viene prescritto che il termine di inizio lavori di realizzazione degli impianti è da intendersi *"al netto di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare"* e prevede, pertanto, la non decorrenza dei termini se il ritardo nell'esecuzione dei lavori è riferibile a fattori indipendenti dalla volontà del proponente;

**VISTA** la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 ed in particolare l'art. 23, comma 5, lettera a), con il quale viene precisata la definizione di *"messa in esercizio"* di un impianto di produzione di energia elettrica;

**VISTO** il decreto N°55/02/2010 del 4 ottobre 2010 con cui la E.ON Produzione Spa, Centrale Termoelettrica di Fiume Santo - con sede legale in Località Cabu Aspru, 07100 SASSARI, cod.fisc. 003251970962 - ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, è stata autorizzata a realizzare, presso la Centrale termoelettrica di Fiume Santo ubicata nel territorio del Comune di Sassari (SS), il progetto di sostituzione delle esistenti sezioni nn. 1 e 2 alimentate ad olio combustibile con una nuova sezione alimentata a carbone, di potenza elettrica nominale lorda pari a circa 410 MW e di potenza termica pari a circa 858 MW;

**CONSIDERATO** che l'art. 1 del suddetto decreto N°55/02/2010 del 4 ottobre 2010 dispone che i lavori di realizzazione delle opere autorizzate abbiano inizio entro il termine previsto dall'art. 1-quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., cioè entro un anno dall'intervenuta inoppugnabilità del provvedimento;

**VISTO** che, effettuate le pubblicazioni in data 4 novembre 2010 e in assenza di contenzioso, la E.ON Produzione Spa avrebbe dovuto comunicare l'avvio dei lavori di cui al progetto in parola entro il 4 marzo 2012;

**VISTO** il decreto N°55/01/2012 PR del 25 gennaio 2012 con cui, a seguito dell'istanza presentata dalla E.ON Produzione Spa, è stata concessa una proroga di 18 mesi della suddetta data di inizio lavori, nonché sono state ridefinite di conseguenza le altre scadenze connesse alla menzionata data di inizio lavori;

**CONSIDERATO**, in particolare, che con il suddetto provvedimento N°55/01/2012 PR del 25 gennaio 2012 è stata decretata la proroga dei termini secondo la seguente tempistica:

- il termine stabilito per l'avvio dei lavori di realizzazione delle opere autorizzate è stato prorogato di 18 mesi a partire dal 4 marzo 2012 e pertanto è stato posticipato al 4 settembre 2013;
- ai sensi dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006, il nuovo impianto produttivo dovrà essere messo in esercizio entro 48 mesi dalla data di inizio lavori;

**CONSIDERATO** che la menzionata proroga è stata concessa in relazione ad impedimenti di ordine tecnico inerenti l'ottemperanza della prescrizione n. 23 del decreto di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-0000987 del 10 agosto 2009 (DEC V.I.A.);

**VISTA** l'istanza dell'8 luglio 2013, prot. n. 276, con cui la E.ON Italia Spa, per nome e per conto della E.ON Produzione Spa, ha chiesto una ulteriore estensione temporale della proroga pari a 2 anni, in relazione al persistere della condizione ostativa derivante dall'esigenza di dare corso preventivamente alle attività di bonifica prescritte nel DEC V.I.A.;

**CONSIDERATO** che, secondo quanto riportato nella succitata istanza dalla Società E.ON, le "cause di forza maggiore" che hanno impedito l'ottemperanza alla prescrizione del DEC V.I.A., propedeutica all'avvio dei lavori di costruzione della nuova sezione a carbone, nel rispetto delle tempistiche disposte dal menzionato decreto N°55/01/2012 PR del 25 gennaio 2012, sono riconducibili alle seguenti circostanze:

- l'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente per l'esecuzione del "*Progetto di Bonifica per i suoli e delle acque di falda relativi all'intera centrale termoelettrica di Fiume Santo (SS) all'interno del sito SIN di Porto Torres (SS)*" (nel seguito: Progetto di Bonifica), indispensabile per poter definire date certe per avviare i lavori di bonifica, non è stata ancora rilasciata;
- l'espletamento delle fasi successive all'approvazione del Progetto di Bonifica, concernenti la stesura della versione definitiva della specifica tecnica relativa alle attività di bonifica dei suoli e delle acque e lo svolgimento di una gara per l'assegnazione delle attività, richiederà un tempo stimato di circa 6 mesi;
- l'esecuzione delle successive attività di cantiere, tenuto anche conto dei vari passaggi dell'iter autorizzativo, dei pareri e delle verifiche intermedie previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché della necessità di effettuare un monitoraggio finale di verifica della corretta riuscita degli interventi effettuati con relativa validazione dei dati, per il complessivo svincolo e la restituzione delle aree agli usi legittimi dell'intero sito produttivo, richiederà nel complesso almeno 16 mesi;

**PRESO ATTO** che, nella succitata istanza, la Società E.ON Spa ha fornito informazioni anche in merito ai "Risultati della Caratterizzazione nelle aree del carbonodotto". In particolare, ha comunicato che la Provincia di Sassari ha avviato il procedimento di individuazione del soggetto

responsabile dell'inquinamento per la messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera in area Carbonodotto e che tale procedimento consentirà di determinare le modalità ed i percorsi di diffusione della contaminazione e di imporre al responsabile dello stesso l'azione di bonifica, in modo da contribuire a rendere pienamente efficaci e definitivi gli interventi di bonifica relativi alla Centrale di Fiume Santo;

**VISTA** la nota n. 16026 del 31/07/2013 con cui questa Amministrazione ha chiesto al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente di esprimere un parere in ordine al periodo di proroga richiesto e di definire, nell'ambito dell'intero progetto di bonifica, le fasi propedeutiche strettamente indispensabili al fine di rendere disponibile la zona di centrale adibita alla costruzione della nuova sezione a carbone e il relativo cronoprogramma, valutando anche la possibilità di enuclearle dall'intero progetto;

**VISTA** la nota n. 0046061/TRI del 28/08/2013 con cui la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente ha comunicato che “[...] *La Conferenza dei Servizi decisoria del 17/07/2013 ha deliberato di ritenere approvabili gli elaborati Analisi di Rischio e Progetto di bonifica dei suoli e delle acque di falda, con le relative Relazioni integrative, a condizione che la Ditta E.On Produzione Spa trasmetta, al fine di consentire la stesura del Decreto Ministeriale di approvazione dei progetti di bonifica medesimi, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale della Conferenza, un progetto unitario che ottemperi a tutte le prescrizioni riportate nel verbale medesimo.*

*La scrivente Direzione ritiene che, fermo l'obbligo della Ditta di presentare entro tali termini il progetto unitario e a condizione che gli stessi siano rispettati, la proroga della data di avvio dei lavori, di cui alla nota in oggetto, possa essere considerata sufficiente per il completamento degli interventi di bonifica e l'inizio di detti lavori.*

*Con riferimento alla possibilità di avviare i lavori in oggetto contestualmente alla realizzazione degli interventi di bonifica, dovrà essere verificato caso per caso se ciò è compatibile con la corretta esecuzione della bonifica stessa.*

*In tale senso potranno essere valutate e accolte eventuali richieste, avanzate dalla Ditta e adeguatamente documentate, previo accertamento che i lavori non pregiudicano in alcun modo gli interventi di bonifica. [...]”;*

**CONSIDERATO** che le motivazioni esposte nell'istanza di proroga inerenti i lavori di bonifica appaiono costituire un impedimento concreto, configurabile come “causa di forza maggiore”, e come tale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 1-quater comma 2 della Legge 27 ottobre 2003, n. 290;

**PRESO ATTO** che secondo il parere espresso dal competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, la proroga di 24 mesi può ritenersi sufficiente per il completamento degli interventi di bonifica del sito e l'avvio dei lavori di realizzazione della nuova sezione a carbone, con la possibilità di valutare e accogliere eventuali istanze della Società finalizzare all'avvio dei lavori della nuova sezione contestualmente ai lavori di bonifica;

**CONSIDERATO** il protrarsi delle procedure per le operazioni di bonifica del sito e tenuto conto dell'interesse del sistema elettrico ad avere un quadro più definito dell'assetto futuro del parco di produzione elettrica regionale;

**RITENUTO** pertanto opportuno prorogare il termine per l'avvio dei lavori della nuova sezione a carbone e contemporaneamente verificare in concreto la possibilità di avviare i lavori di costruzione della nuova sezione a carbone contestualmente ai lavori di bonifica;

**CONSIDERATO** che tale verifica, ove approvata dal Ministero dell'Ambiente, potrebbe consentire l'avvio dei lavori di costruzione della nuova sezione a carbone contestualmente ai lavori di bonifica, a conferma della volontà realizzativa della Società;

**RITENUTO** che la predisposizione di un apposito progetto (nel seguito: Piano Stralcio) da parte della Società, le relative incombenze istruttorie ed autorizzative da parte del Ministero dell'Ambiente, nonché le conseguenti fasi propedeutiche all'apertura del cantiere e l'avvio dei lavori di costruzione della nuova sezione a carbone possano complessivamente richiedere un periodo di tempo non superiore a 15 mesi, corrispondente alla scadenza del 4 dicembre 2014;

**RITENUTO** che la presentazione del Piano Stralcio da parte della Società al Ministero dell'Ambiente entro un termine ravvicinato rappresenti il presupposto essenziale per verificare il possibile avvio dei lavori di costruzione della nuova sezione a carbone nel termine stabilito;

**CONSIDERATO** che il differimento della data di inizio lavori comporta la necessità di aggiornamento della tempistica ad essa conseguente, con particolare riferimento alla scadenza per la messa in esercizio dell'impianto;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

L'art. 1 del decreto N°55/02/2010 del 4 ottobre 2010, così come modificato dall'art. 1 del decreto N°55/01/2012 PR del 25 gennaio 2012, con il quale la E.ON Produzione Spa, Centrale Termoelettrica di Fiume Santo - con sede legale in Località Cabu Aspru, 07100 SASSARI, cod.fisc. 003251970962 - è stata autorizzata a realizzare, presso la Centrale termoelettrica di Fiume Santo ubicata nel territorio del Comune di Sassari (SS), il progetto di sostituzione delle esistenti sezioni nn. 1 e 2, alimentate ad olio combustibile, con una nuova sezione alimentata a carbone, di potenza elettrica nominale lorda pari a circa 410 MW e di potenza termica pari a circa 858 MW, è modificato come di seguito indicato.

### **Art. 2**

Il termine per l'avvio dei lavori di realizzazione della nuova sezione a carbone, di cui al precedente Art. 1 e in scadenza al 4 settembre 2013, è prorogato di ulteriori di 15 mesi fino al 4 dicembre 2014, alle seguenti condizioni.

La Società E.ON Produzione Spa è tenuta a presentare entro il 4 gennaio 2014 all'Ufficio competente del Ministero dell'Ambiente un Piano Stralcio compatibile con il Progetto di Bonifica dell'intero sito, al fine di ottenere l'autorizzazione ad avviare i lavori di costruzione della nuova

sezione a carbone di cui all'Art. 1 contestualmente ai lavori di bonifica, compatibilmente con essi e senza pregiudizio per i medesimi. Tale Piano Stralcio, trasmesso contestualmente dalla Società anche a questo Ministero, dovrà essere elaborato adottando le migliori tecniche progettuali ed esponendo soluzioni concrete di apprezzabile validità ed efficacia.

La Società dovrà inoltre produrre una relazione che, a partire dall'avvenuta presentazione del Piano, dia conto dello stato di avanzamento della relativa procedura, dell'esito e del successivo avvio dei lavori.

### **Art. 3**

Questo Ministero potrà valutare, su istanza motivata e documentata della Società E.ON Produzione Spa e ferma restando la necessità di presentazione del Piano di cui all'Art. 2, la sussistenza di cause di forza maggiore che possano consentire l'estensione della proroga dell'avvio dei lavori di costruzione della nuova sezione a carbone, fino a 24 mesi.

### **Art. 4**

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006 il nuovo impianto produttivo dovrà essere messo in esercizio entro 48 mesi a partire dalla data di inizio lavori, così come aggiornata dal presente decreto.

Per quanto non espressamente stabilito con il presente decreto, resta valido quanto prescritto dal decreto N°55/02/2010 del 4 ottobre 2010.

Roma, **4 settembre 2013**

IL DIRETTORE GENERALE  
*F.to Rosaria Romano*

MS/KP